



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
**Provincia di Savona**

---

**SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO DEMOGRAFICI**

**Servizio di recupero salme e funerali a carico del Comune di Vado Ligure**  
**Periodo anni due dalla data di affidamento del servizio**

**Affidamento diretto - Legge 120/2020 articolo 1, comma 2, lettera a)**

**VALORE TOTALE PRESUNTO DEL SERVIZIO :**  
**Euro 4.970,00 (quattromilanovecentosettanta) esente IVA**

**CIG: ZB63AA4B1C**

**Capitolato prestazionale**

**Art. 1 - Oggetto servizio, modalità di esecuzione e importo presunto**

L'oggetto dell'affidamento è il servizio di recupero salme e servizi funebri a carico del Comune di Vado Ligure, nell'ambito del territorio comunale per anni due, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, per un importo totale presunto, in via di massima, di Euro **4.970,00 (quattromilanovecentosettanta) esente IVA** ed ogni onere compreso. Tale importo è meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi di un importo stimato ai fini del valore dell'appalto, sulla base dei costi sostenuti per tale servizio negli anni precedenti.

Il servizio di recupero delle salme viene eseguito nei confronti delle persone decedute sulla pubblica via, per accidente anche in luogo privato o in abitazioni inadatte.

Il recupero sarà effettuato dal personale dell'operatore economico affidatario, nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio stesso (in numero non inferiore a n. 4 operatori), e in tempi adeguatamente solleciti: l'intervento sul posto per il recupero della salma deve avvenire, con il mezzo idoneo al suo espletamento, entro e non oltre 60 minuti dalla chiamata.

Il servizio deve essere eseguito con veicoli adatti allo scopo, conformi e nel rispetto della normativa di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'auto funebre deve essere condotta da personale dell'Operatore economico affidatario, che fornirà anche il personale occorrente al recupero delle salme.

L'Operatore economico affidatario deve altresì fornire il veicolo per il trasporto del personale impegnato nelle operazioni di recupero salma. L'autovettura dovrà essere idonea al trasporto di almeno cinque persone, compreso il conducente: modello cinque porte, omologata minimo cinque posti, con bagagliaio atto a contenere l'attrezzatura da utilizzarsi negli interventi di cui sopra (bombole, autorespiratori, stivali, tute sacchi da recupero e quant'altro necessario).

A seguito della chiamata da parte dell'autorità pubblica competente, l'Operatore economico affidatario deve raggiungere, con il proprio personale ed i propri mezzi, il luogo del territorio comunale su cui si è verificato il decesso entro 60 minuti dalla chiamata. L'Operatore economico affidatario deve altresì

riferire tempestivamente della chiamata in servizio da parte dell'autorità competente al referente del Servizio Cimiteriale del Comune di Vado Ligure.

La salma recuperata sarà trasportata presso la camera mortuaria del civico cimitero di Bossarino nel Comune di Vado Ligure, oppure, nel caso sia necessario effettuare l'autopsia, presso la sala autoptica del cimitero di Savona, ovvero presso altra sala autoptica eventualmente anche temporaneamente convenzionata con il Comune di Vado Ligure e, tempo per tempo, comunicata dal competente servizio comunale all'Operatore economico affidatario.

L'Operatore economico affidatario deve essere reperibile 24 ore su 24 fornendo all'uopo apposito numero di telefono cellulare per ogni giorno feriale e festivo e deve essere in grado di intervenire anche per più decessi che si dovessero verificare contemporaneamente.

## **Art. 2 - Corrispettivo spettante per il servizio all'Operatore economico affidatario**

Il valore del contratto sarà effettivamente determinato sulla scorta dell'offerta dell'operatore economico. L'importo contrattuale, per ciascuno dei servizi di recupero (comprensivo di ogni onere a carico dell'Operatore economico affidatario) è quello risultante dalla valutazione del preventivo presentato secondo il modello allegato; non è previsto nessun adeguamento del predetto importo nel corso del periodo di durata contrattuale. Per ogni servizio effettuato, l'Operatore economico affidatario dovrà procedere ad emettere fattura per l'importo stabilito, che sarà liquidata dall'Ente entro 30 giorni dalla protocollazione interna. L'Operatore economico affidatario è tenuto, prima di emettere la fattura, a inviare un resoconto dell'intervento effettuato, specificando l'automezzo ed il personale impiegati. Ai sensi della legge n. 136 del 13.08. 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal d. l. n. 187 del 15.11.2010, tutti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi al servizio di cui al presente capitolato dovranno avvenire, pena l'immediata e automatica risoluzione del rapporto negoziale, tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Operatore economico affidatario si assoggetta integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..

A tal fine l'Operatore economico affidatario individua un conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, al presente affidamento ed espressamente attesta le generalità complete delle persone delegate ad operare sul conto corrente come sopra individuato.

## **Art. 3 - Oneri a carico dell'operatore economico**

Per il servizio di recupero salme, l'operatore economico deve fornire :

- a) i veicoli necessari ed idonei al trasporto delle salme;
- b) i veicoli necessari ed idonei al trasporto del personale addetto ai servizi;
- c) i conducenti dei veicoli sub a) e b);
- d) il personale addetto ai servizi;
- e) casse metalliche per il recupero e trasporto della salma per effettuazione del servizio di cui all'oggetto;
- f) sacchi per il recupero salme;
- g) ogni ulteriore attrezzatura, veicolo, o altro necessario al regolare espletamento delle competenze previste dal presente capitolato;

h) pulizia e disinfezione dell'attrezzatura, delle uniformi del proprio personale e delle casse metalliche di cui alla lettera e).

#### **Art. 4 - Servizio funebre a carico del Comune di Vado Ligure**

Il servizio funebre è a carico del Comune di Vado Ligure per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e/o per le quali nessuno richieda il funerale. Ai fini della presente disciplina, non risultano in grado di sostenere la spesa coloro che sono al momento del decesso compresi nella fascia I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che prevede assistenza totale da parte dei servizi sociali comunali.

Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1 del presente capitolato, per quanto concerne il personale e i veicoli da utilizzarsi, il servizio funebre a carico del Comune di Vado Ligure viene effettuato direttamente dal luogo del decesso (ospedale, casa di cura, abitazione privata, ecc.) ad uno dei Civici Cimiteri, secondo le disposizioni a tal fine impartite dal competente Ufficio comunale.

Gli incaricati dell'operatore economico affidatario dovranno occuparsi della vestizione della salma, da effettuarsi in tempi ragionevolmente brevi, nonché del disbrigo di tutte le pratiche amministrative, nessuna esclusa ed eccettuata, finalizzate al rilascio del permesso di seppellimento (quali il ritiro del certificato necroscopico, della scheda ISTAT. etc.)

Il servizio funebre di cui al presente articolo deve essere effettuato di norma con partenza dal luogo del decesso nel rispetto degli orari stabiliti dal competente Ufficio comunale.

L'operatore economico affidatario deve garantire il servizio per tutta la durata dell'affidamento con le caratteristiche minime indicate al successivo art. 5.

#### **Art. 5 - Caratteristiche minime del servizio funebre a carico del Comune di Vado Ligure**

Il servizio funebre a carico del Comune di Vado Ligure deve avere un livello complessivo decoroso secondo le seguenti caratteristiche minime:

- n. 10 manifesti di dimensioni indicative di cm. 50 x 70 in bianco e nero;
- autofunebre con servizio di quattro necrofori;
- un copricassa con fiori di stagione;
- cassa di larice liscia o con decorazioni (non aventi caratteristiche particolari o personalizzate), rivestita con imbottitura, adatta ad inumazione o a cremazione, di tipo economico.

L'Ente si riserva di verificare la corretta fornitura del servizio convenzionato, e di applicare le penali di cui al presente capitolato, in caso di accertata violazione dei contenuti predeterminati.

#### **Art. 6 - Oneri delle parti contraenti**

L'operatore economico affidatario si impegna a fornire al Comune di Vado Ligure il servizio funebre alle medesime condizioni tecniche, a parità di condizioni economiche, offerte ai clienti privati.

Il Comune di Vado Ligure si impegna a fornire alla cittadinanza informazione, mediante il proprio sito web nonché con l'affissione di apposito avviso nell'atrio della casa comunale, dell'avvenuto affidamento del servizio.

#### **Art. 7 - Manutenzione delle autovetture**

Le autovetture utilizzate per il servizio devono essere tenute costantemente in perfetto stato di efficienza, a giudizio insindacabile del Comune di Vado Ligure, nel rispetto della normativa vigente.

E' a totale carico dell'operatore economico affidatario la cura e la spesa per la manutenzione di tutte le autovetture in continuo e perfetto stato di attrezzatura e di marcia, con rifornimento di carburante, olio, gomme e personale di guida.

Agli effetti di constatare le condizioni delle autofunebri, il Comune ha facoltà di farle ispezionare in ogni momento da un proprio incaricato.

#### **Art. 8 - Disinfezione dei veicoli funebri**

L'operatore economico affidatario deve provvedere all'accurata disinfezione dei veicoli, sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista ed eventualmente ai familiari, almeno una volta ogni quindici giorni ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche o in caso di trasporto di salme di persone decedute per malattie infettivo-diffusive.

I mezzi di trasporto devono essere rivestiti internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e sottoposti a controllo dell'A.S.L. di competenza secondo la normativa vigente in materia.

Si richiamano, inoltre:

- la Legge Regionale n. 15 del 10/07/2020 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione";
- la normativa e circolari ancora vigenti connesse ad epidemia SARS – COVID19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione" per quanto riguarda il servizio di trasporto nonché il confezionamento della salma.

#### **Art. 9 - Personale**

L'operatore economico affidatario deve provvedersi di personale capace ed adatto al servizio.

Durante il servizio detto personale deve vestire una divisa accurata e pulita e deve sempre avere comportamento decoroso che si addica alla funzione cui è adibito. Al predetto personale è quindi rigorosamente vietato fumare, conversare con estranei, allontanarsi con le autofunebri, fare atti sconvenienti, chiedere o accettare mance o simili.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni**

L'operatore economico affidatario deve possedere tutte le autorizzazioni necessarie a poter svolgere i servizi di cui al presente capitolato. In caso di revoca delle autorizzazioni, ovvero di provvedimenti sospensivi adottati nei confronti dell'operatore economico, che determinino l'interruzione anche temporanea del servizio, l'operatore economico è tenuto alla comunicazione tempestiva al Comune di Vado Ligure, attraverso lettera raccomandata o pec.

Nel caso di sospensione del servizio a causa di revoca dell'autorizzazione, il contratto si considera risolto di diritto e l'Amministrazione Comunale procederà all'affidamento del servizio ad altro soggetto, onde assicurare il regolare svolgimento dello stesso.

#### **Art. 11 - Natura giuridica dei servizi funebri appaltati**

I servizi in oggetto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e l'affidatario è considerato come incaricato di pubblico servizio e, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati per alcuna ragione.

Qualora arbitrariamente i servizi fossero sospesi o abbandonati, anche parzialmente, l'Amministrazione Comunale, direttamente o a mezzo terzi, potrà sostituirsi all'operatore economico affidatario per l'esercizio del diritto stesso, salva e impregiudicata la rifusione delle spese e/o danni.

#### **Art. 12 - Personale - Osservanza dei contratti collettivi**

L'affidatario deve fare eseguire le incombenze previste dal presente capitolato e dalle vigenti normative in materia da proprio personale, capace ed adatto al servizio.

L'affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per imprese del settore e negli accordi locali e integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio, anche se l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **Art. 13 – Oneri e Responsabilità dell'Operatore economico affidatario**

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Vado Ligure, tutti gli oneri derivanti dall'esercizio del servizio.

L'operatore economico affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio e della disciplina, intesa come rispetto, da parte dei propri dipendenti, di un comportamento consono alle funzioni e alle circostanze in cui si svolgono i servizi.

L'operatore economico affidatario è altresì direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune di Vado Ligure ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno del servizio, nonché delle conseguenze di inesatto adempimento dei servizi ad esse imputabili.

L'operatore economico affidatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:  
RCT Euro 750.000,00 per sinistro, Euro 750.000,00 per persona e di Euro 250.000,00 per danni a cose  
RCO Euro 750.000,00 per sinistro, Euro 750.000,00 per persona

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni derivanti dalla proprietà e/o uso di locali, strutture, beni e attrezzature consegnati;
- danni da committenza di lavori e/o servizi;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni subiti e/o arrecati a terzi da dipendenti e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'operatore economico affidatario - che partecipino all'attività oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo;
- danni a cose di terzi da incendio di beni dell'operatore economico affidatario o da esso detenuti;
- l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico";
- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- alla clausola di "Buona Fede INAIL".

B) Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) per danni cagionati a terzi e derivanti dalla circolazione del veicolo, sia su area pubblica che privata, con massimale non inferiore ai minimi di Legge.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'operatore economico affidatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'operatore economico affidatario di produrre al Servizio Polizia Mortuaria idonea documentazione (quietanza/e o nuova/e polizza/e) atta a confermare il rinnovo della relativa copertura assicurativa.

Al riguardo l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, in ordine a sinistri o danni che dovessero eventualmente subire il personale e i mezzi dell'impresa durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto.

L'operatore economico affidatario è, in ogni caso, tenuto ad osservare:

- le disposizioni derivanti dalle leggi vigenti, decreti, contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzioni, infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed ogni altra disposizione atta a porre oneri a carico del datore di lavoro;
- tutte le disposizioni di legge vigenti e future in materia di prevenzione igienico-sanitaria del personale adibito al servizio oggetto del presente atto;
- gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Vado Ligure.

#### **Art. 14 - Elezione di domicilio**

L'operatore economico affidatario è tenuto ad eleggere domicilio e a darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. Tutte le eventuali intimazioni e notificazioni, eseguite a termini di legge, sono effettuate presso il domicilio eletto e sono ritenute valide per ogni conseguente effetto.

#### **Art. 15 - Servizio di cremazione – esclusione**

Non è ricompreso nei servizi funebri di cui al presente capitolato speciale il servizio di cremazione, che rimane soggetto alla disciplina ordinaria di contribuzione e pagamento da parte dell'Ente.

#### **Art. 16 - Liquidazione e pagamento delle competenze all'operatore economico affidatario**

Le competenze spettanti all'affidatario del servizio saranno liquidate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che deve essere anticipata da una comunicazione con l'indicazione analitica della tipologia di ciascun servizio, e l'attestazione che lo stesso è stato svolto con i mezzi e le risorse minime indicate nel presente capitolato

#### **Art. 17 Garanzie**

A norma della L. 120/2020 articolo 1, comma 4, non è prevista alcuna garanzia provvisoria. All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

#### **Art. 18 Modalità per la presentazione del preventivo**

**Il Preventivo dovrà essere redatto utilizzando il modello allegato, sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, allegando copia del documento di identità oppure con firma digitale.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive, contenute nel modello sopraindicato devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico offerente stesso);

Con la presentazione del preventivo l'operatore economico accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente capitolato.

#### **Art. 19 Contratto**

Il perfezionamento del contratto è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- a) Garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.
- b) Dichiarazione che attesti gli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale in adempimento alle disposizioni di cui alla L. 136/2010;

La stipula del contratto avverrà con la comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'affidamento, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 32 comma 14.

#### **Art. 20- Penalità**

In caso di mancata osservanza o inadempienza alle norme vigenti in materia, nonché alle disposizioni del presente Capitolato, ritenute lievi, il Responsabile del Settore Amministrativo, o chi lo sostituisce legalmente, applica la penale di euro 100,00 (cento).

In caso di recidiva, la penale di cui al comma precedente viene raddoppiata.

Le penalità di cui al presente articolo vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale notificate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviate via pec all'operatore economico affidatario.

Decorsi tre giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non pervengano scritti difensivi, le penalità si intendono accettate e, conseguentemente, il Responsabile del Settore Amministrativo dispone in merito.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di reiterate inadempienze ovvero anche di una sola inadempienza di particolare gravità;
- b) nei casi di cessione, sub cessione o sub appalto, anche parziale, del servizio;
- c) nel caso di violazione delle norme previste dal presente Capitolato;

Nel caso di rifiuto di sottoscrizione del contratto da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico affidatario l'affidamento verrà automaticamente annullato.

Si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di Vado Ligure di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via pec, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Vado Ligure in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 e ss. del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nelle seguenti ipotesi:

- a) per eventuale inadempienza contestata successiva alla prima;
- b) per attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali e/o di legge;
- c) nel caso di comportamenti dell'affidatario idonei a connotare frode e/o collusione con soggetti collegati al Comune di Vado Ligure da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'affidatario stesso;
- d) nel caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza;
- e) nel caso in cui l'affidatario decida di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque sia la motivazione;

- f) nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento.

In materia di polizza mortuaria e igienico sanitaria, qualora l'Amministrazione comunale svolga controlli in merito, l'operatore economico affidatario dovrà fornire tempestivamente e con la massima collaborazione la documentazione richiesta, nonché i provvedimenti autorizzativi a suo carico;

La risoluzione anticipata del contratto, ad eccezione della fattispecie prevista dalla lettera a), primo comma, del presente articolo, comporterà la penalità di cui al precedente art. 23 Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

In ogni caso di risoluzione del contratto è obbligo dell'affidatario di prestarsi a collaborare con il Comune di Vado Ligure affinché il servizio non subisca interruzioni, fino a quando il Comune di Vado Ligure o altra impresa siano in grado di continuarlo in modo regolare.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione dell'affidamento.**

Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere ceduto.

#### **Art. 23 – Spese**

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio ed alla stipulazione del relativo contratto, se in forma pubblica, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato, nonché le spese per la sua eventuale registrazione, gli eventuali diritti di segreteria ed eventuale deposito del contratto stesso, sono a totale carico dell'operatore economico affidatario.

#### **Art. 24 - Foro competente per eventuali controversie**

Per qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'operatore economico affidatario sarà competente il Foro di Savona.

#### **Art. 25 – D.U.V.R.I. e Costi di sicurezza**

Le attività relative all'affidamento dei servizi funebri non si svolgono presso luoghi in disponibilità giuridica del Comune di Vado Ligure e, pertanto, in base all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 non sono previste la definizione del D.U.V.R.I. e la determinazione dei costi della sicurezza.

#### **Art. 26 - Altre Informazioni**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Ai sensi della vigente disciplina sulla riservatezza dei dati, si allega informativa privacy.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristiana Del Bono, telefono +39019886350, PEC [info@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it).

Il Responsabile del Servizio Uffici demografici è la Dott.ssa Zunino Daniela, telefono +39019886420, PEC [demografici@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:demografici@cert.comune.vado-ligure.sv.it) individuata quale soggetto referente addetto al controllo sulla corretta esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
*Dott.ssa Cristiana Del Bono*

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679**

### **(a) Soggetti Interessati: fornitori.**

Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- Gestione dei fornitori;
- gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- Programmazione delle attività.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Impiegati comunali e amministratori locali.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- banche e istituti di credito;

- comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006);
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- enti previdenziali e assistenziali;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
- interessati portatori di interesse legittimo.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

- affissione all'albo pretorio;
- pubblicazione su internet.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: [privacy@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:privacy@comune.vado-ligure.sv.it); Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- Ing. Ivan Martina (E-mail: [dpo@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:dpo@comune.vado-ligure.sv.it); CF: MRTVNI76B03D862F).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet <https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396298>.

## **(b) Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.